

## **Allegato A**

### **Disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative all'Operazione 16.1.1, Azione 2 – “sostegno alla gestione dei GO e all'attuazione dei progetti”.**

#### **IMPEGNI**

Si tratta degli impegni che è necessario rispettare per ottenere l'aiuto all'investimento.

L'articolo 35, paragrafo 2 ,del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea prevede che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente o parzialmente se non sono rispettati gli impegni.

Pertanto gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori:

- sono essenziali gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono accessori gli impegni che se non osservati consentono di raggiungere l'obiettivo, ma in modo solo parziale.

#### **Impegni essenziali Op. 16.1.1, Az. 2**

- fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione Piemonte, da Arpa e dagli Enti istruttori competenti, per il corretto ed efficace svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i.;
- consentire l'accesso agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti e alle sedi dell'azienda del richiedente/legale rappresentante beneficiario per svolgere le attività di ispezione, le verifiche ed i controlli previsti, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti, ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione e DPR 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE 1306 del 2013 , la domanda o le domande in oggetto sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci;
- allegare tutta la documentazione prevista dal bando consapevole che la mancata o incompleta presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la non ricevibilità e/o la non ammissibilità della domanda;
- iniziare le attività e sostenere le spese non prima dell'ammissione a finanziamento della domanda di aiuto;
- divulgare i risultati secondo le modalità previste nel piano di divulgazione/comunicazione facente parte della proposta progettuale ammessa a finanziamento;
- comunicare e divulgare le attività utilizzando la rete PEI-AGRI;
- (nel caso di utilizzo della sovvenzione globale) assumere tutti gli impegni essenziali previsti per la specifica misura attivata;
- (unicamente per il Capofila) ripartire il contributo pubblico ricevuto al termine di ogni domanda di pagamento tra i partecipanti del GO secondo le modalità contenute nell'atto costitutivo/regolamento interno del GO;

- (solo per il settore forestale) per i soggetti che dichiarano di gestire direttamente superfici forestali ai sensi dell'art. 3 della L.R. 4/2009, ai fini dei criteri di selezione di cui alla § 4.4.3.2 del Bando, di mantenere tale requisito per tutto il periodo di durata della proposta progettuale;
- (solo per il settore forestale) per i soggetti che dichiarano di essere certificati per la gestione forestale sostenibile (esclusivamente PEFC o FSC), ai fini dei criteri di selezione di cui alla § 4.4.3.2 del Bando, di mantenere tale requisito per tutto il periodo di durata della proposta progettuale;
- (solo per il settore forestale) per le imprese che dichiarano essere iscritte all'albo regionale delle imprese forestali, di cui all'art 31 della L.R. 4/2009, ai fini dei criteri di selezione di cui alla § 4.4.3.2 del Bando, di mantenere tale requisito per tutto il periodo di durata della proposta progettuale.

**Il mancato rispetto degli impegni essenziali provoca l'esclusione totale dall'aiuto per la domanda di sostegno e la revoca del finanziamento e il conseguente recupero integrale degli importi eventualmente già versati.**

### **Impegni accessori Op. 16.1.1, Az. 2**

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, in particolare in relazione al possesso dei requisiti richiesti;
- aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte;
- aggiornare, in caso di variazioni, l'IBAN relativo al proprio conto corrente, indicato nel Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte;
- rispettare tutte le azioni di informazioni e comunicazione (es. sito web, poster, targhe, cartelloni) in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa comunitaria<sup>1</sup>;
- realizzare gli interventi ammessi a finanziamento sulla base di quanto contenuto nella proposta progettuale selezionata e fatte salve le varianti autorizzate;
- realizzare gli interventi ammessi a finanziamento nei tempi indicati, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
- indire, in maniera conforme a quanto previsto nella documentazione progettuale presentata, almeno una riunione di coordinamento ogni 6 mesi, corredata della seguente documentazione: ordine del giorno, foglio firme, verbale e fornire comunicazione di tale riunione agli uffici regionali almeno 5 giorni prima;
- presentare tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti;
- (nel caso di utilizzo della sovvenzione globale) assumere tutti gli impegni accessori previsti per la specifica misura attivata;
- (unicamente per il Capofila) presentare la domanda di saldo del contributo entro 60 giorni continuativi dalla data di conclusione degli interventi indicata nella proposta progettuale ammessa a finanziamento, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate.

**Il mancato rispetto degli impegni accessori provoca una riduzione dell'importo e la decadenza parziale delle domande di pagamento .**

### **INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/ INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI**

<sup>1</sup> Secondo le specifiche riportate al sito: [http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014\\_20/targhecartelli.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm)

L'articolo 20 (Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi) del DM n. 2490 del 25 gennaio 2017 stabilisce - in accordo con i principi generali in materia di rifiuti e revoche, estese nella attuale programmazione dalle misure soggette al SIGC a tutte le misure del PSR - che "in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure non connesse alla superficie o agli animali, nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati".

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

Il paragrafo 2 del sopracitato articolo 20 stabilisce che "la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni secondo le modalità di cui all'Allegato 6".

I 3 indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 35, par. 3, del reg. (UE) 640/2014:

La **gravità** dipende in particolare dall'entità delle conseguenze delle inadempienze medesime, alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'**entità** dipende dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel complesso.

La **durata** dell'inadempienza dipende, in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione/inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nell'Allegato 6 del DM citato: bassa=1 punto, media=3 punti, alta=5 punti.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si calcola la media aritmetica dei valori assegnati (compresa, quindi, fra 1 e 5) - arrotondata al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Al fine di identificare la percentuale di riduzione il valore medio calcolato viene confrontato con i punteggi riportati nella tabella tipo:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

**Nel caso si accertino violazioni a carico di più impegni o gruppi di impegni, i valori delle relative riduzioni si sommano e si computano in modo cumulato.**

## CALCOLO DELLE PERCENTUALI DI RIDUZIONE PER VIOLAZIONE IMPEGNI ACCESSORI OP. 16.1.1, Az. 2

**Gruppo di impegni 1:** *“comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, in particolare in relazione al possesso dei requisiti richiesti”, “aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte” e “aggiornare, in caso di variazioni, l'IBAN relativo al proprio conto corrente, indicato nel Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte”*

Tipo di controllo:  
documentale

### Nota:

Data la natura degli impegni, l'unico parametro pertinente è l'entità, misurata in relazione alla percentuale di partner (incluso il Capofila) che, al momento del controllo, risultano non essere in regola con uno o l'altro dei tre impegni, secondo la legenda riportata sotto.

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio medio:

Livello di infrazione del Gruppo di impegni 1	Entità
Basso (1)	
Medio (3)	
Alto (5)	

### Legenda

- Entità:

- Basso: le infrazioni rilevate riguardano un terzo o meno dei partner del GO
- Medio: le infrazioni rilevate riguardano da più di un terzo a due terzi dei partner del GO
- Alto: le infrazioni rilevate riguardano più dei due terzi dei partner del GO

Tabella per la determinazione della percentuale di riduzione:

Punteggio	Percentuale di riduzione
x = 1	3%
x = 3	5%
x = 5	10%

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

Sì

Da effettuarsi entro 20 giorni dalla rilevazione dell'inadempienza. Durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno e della riduzione.

**Impegno** “rispettare tutte le azioni di informazioni e comunicazione (es. sito web, poster, targhe, cartelloni) in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa comunitaria”

Tipo di controllo :  
visivo e documentale

Nota:

Data la natura degli impegni, il parametro “durata” non è pertinente.

L’infrazione di questo impegno viene valutata sulla base dei seguenti elementi:

- l’ammontare del contributo pubblico concesso necessario per determinare le soglie (€ 50.000, € 500.000) e i relativi obblighi in tema di comunicazione è quello del contributo concesso all’INTERO progetto. Gli obblighi conseguenti si estendono, nel modo indicato qui sotto, a tutti i partner che fanno parte del Gruppo Operativo, INDIPENDENTEMENTE dalla ripartizione finanziaria di tale contributo a livello dei singoli partner;
- gli obblighi sono i seguenti:
  1. contributo pubblico uguale o inferiore a € 50.000:
    - 1.1. sito web:
      - 1.1.1. nella homepage del sito web professionale di ciascun partner, ove questo esista, va applicato un banner grafico da costruire sulla base del fac simile “banner web”, e che dovrà rimandare ad una pagina dedicata nella quale sono inserite le informazioni contenute nel fac simile “poster/targa/cartello informativo”;
      - 1.1.2. nella homepage di un sito web dedicato al progetto va applicato un banner grafico da costruire sulla base del fac simile “banner web”, e che dovrà rimandare ad una pagina/sezione dedicata nella quale sono inserite le informazioni contenute nel fac simile “poster/targa/cartello informativo”. Qualora il banner web sia riportato nella homepage del sito web dedicato al progetto, viene meno l’obbligo di cui al punto 1.1.1, purché nel sito web professionale del singolo partner sia presente un link che rimandi alla homepage del sito web del progetto;
  2. contributo pubblico superiore a € 50.000 e uguale o inferiore a € 500.000:
    - 2.1. sito web: valgono le medesime prescrizioni di cui al punto 1.1
    - 2.2. poster formato A3 targa informativa 25 cm x40 cm: in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l’area d’ingresso di un edificio presso la sede di CIASCUN partner e, nel caso di attività realizzate in campo, in luoghi distinti dalla sede del partner (ad es.: campi sperimentali, prove dimostrative, ecc.) in un luogo facilmente visibile in CIASCUNO di questi luoghi distinti in cui si realizzano tali attività;
  3. contributo pubblico superiore a € 500.000:
    - 3.1. sito web: valgono le medesime prescrizioni di cui al punto 1.1
    - 3.2. cartellone pubblicitario o targa in formato 60 cm x100cm: in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l’area d’ingresso di un edificio presso la sede di CIASCUN partner e, nel caso di attività realizzate in campo, in luoghi distinti dalla sede del partner (ad es.: campi sperimentali, prove dimostrative, ecc.) in un luogo facilmente visibile in CIASCUNO di questi luoghi distinti in cui si realizzano tali attività
    - 3.3. nel caso in cui nel progetto siano previsti investimenti materiali, valgono inoltre, a carico di CIASCUN partner che beneficia del contributo per l’investimento

materiale, gli obblighi riportate all'indirizzo:  
[http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014\\_20/targhecartelli.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm);

Tutte le indicazioni relative alla realizzazione dei banner, poster, targhe informative, cartelli, ecc. sono riportate all'indirizzo: [http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014\\_20/targhecartelli.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm)

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio medio:

Livello di infrazione dell'impegno "rispettare tutte le azioni di informazioni e comunicazione (es. sito web, poster, targhe, cartelloni) in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa comunitaria"	Gravità	Entità
Basso (1)		
Medio (3)		
Alto (5)		

#### Legenda

- Gravità:
  - o Basso: vi sono tutti gli elementi informativi (su sito web; poster, cartelloni, targhe, ecc.) ma non tutti sono realizzati secondo le specifiche riportate all'indirizzo [http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014\\_20/targhecartelli.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm)
  - o Medio: è presente solo una tipologia di elementi informativi, web o cartellonistica:
    - l'informazione tramite web è presente secondo le specifiche riportate al punto 1.1 ma non sono presenti tutti i poster/cartelloni/targhe ecc. necessari; *oppure*
    - sono presenti tutti i poster/cartelloni/targhe ecc. necessari ma non è presente l'informazione tramite web secondo le specifiche riportate al punto 1.1
  - o Alto: non è presente nessun elemento informativo (poster, cartelloni, targhe, ecc.)
- Entità:
  - o Basso: le infrazioni rilevate riguardano un terzo o meno dei partner del GO
  - o Medio: le infrazioni rilevate riguardano da più di un terzo e due terzi dei partner del GO
  - o Alto: le infrazioni rilevate riguardano più dei due terzi dei partner del GO

(N. B.: nel determinare la presenza di un'infrazione o meno a carico di un partner relativa al web, bisogna tenere conto del fatto che se tale partner non ha un sito web professionale esso non ha l'obbligo di pubblicizzare via web il contributo FEASR)

Tabella per la determinazione della percentuale di riduzione:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 4,00	5 %
x >= 4,00	10 %

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

No. Il pagamento è comunque sospeso sino a che non si ottempera all'impegno.

**Gruppo di impegni 2** “realizzare gli interventi ammessi a finanziamento sulla base di quanto contenuto nella proposta progettuale selezionata e fatte salve le varianti autorizzate” e “realizzare gli interventi ammessi a finanziamento nei tempi indicati, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate”

Tipo di controllo :  
visivo e documentale

Nota:

Data la natura degli impegni, l'unico parametro pertinente è la gravità, secondo la legenda riportata sotto.

L'infrazione non è tale se la difformità rispetto al progetto vigente, anche in termini temporali, era già stata evidenziata e discussa formalmente nell'ultima riunione di coordinamento semestrale del GO e oggetto di una successiva richiesta di variante ancora in fase di istruttoria o già approvata.

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio medio:

Livello di infrazione del Gruppo di impegni 1	Gravità
Basso (1)	
Medio (3)	
Alto (5)	

Legenda

- Gravità:

- Basso: con riferimento al progetto vigente, vi sono attività non conformi in termini di prodotti ottenuti e/o in ritardo rispetto ai tempi previsti, comunque in misura inferiore al 30% del numero di attività previste;
- Medio: con riferimento al progetto vigente,  $\geq 30\%$  e  $< 50\%$  del numero di attività previste presenta delle non conformità in termini di prodotti ottenuti e/o è in ritardo rispetto ai tempi previsti;
- Alto: il 50% o più del numero di attività non è conforme in termini di prodotti ottenuti e/o è in ritardo rispetto ai tempi previsti nel progetto vigente.

Tabella per la determinazione della percentuale di riduzione:

Punteggio	Percentuale di riduzione
x = 1	3%
x = 3	5 %
x = 5	10 %

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

No

**Impegno** “indire, in maniera conforme a quanto previsto nella documentazione progettuale presentata, almeno una riunione di coordinamento ogni 6 mesi, corredata della seguente documentazione: ordine del giorno, foglio firme, verbale e fornire comunicazione di tale riunione agli uffici regionali almeno 5 giorni prima”

Tipo di controllo:  
visivo e documentale

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio medio:

Livello di infrazione dell'impegno “indire, in maniera conforme a quanto previsto nella documentazione progettuale presentata, almeno una riunione di coordinamento ogni 6 mesi, corredata della seguente documentazione: ordine del giorno, foglio firme, verbale e fornire comunicazione di tale riunione agli uffici regionali almeno 5 giorni prima”	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Legenda

- Gravità:
  - Basso: la riunione non è stata comunicata agli uffici regionali almeno 5 giorni prima;
  - Medio: la riunione non è stata comunicata agli uffici regionali;
  - Alto: indipendentemente dall'avvenuta comunicazione o meno agli uffici regionali di cui sopra, non è stata esistano ordine del giorno, foglio firme o verbale della riunione;
- Entità:
  - Basso: è la prima riunione di coordinamento che non viene indetta in maniera conforme a quanto previsto
  - Medio: è la seconda riunione di coordinamento che non viene indetta in maniera conforme a quanto previsto
  - Alto: sono più di due riunioni di coordinamento che non vengono indette in maniera conforme a quanto previsto
- Durata
  - Basso: La riunione si è tenuta oltre i 6 mesi dall'ultima riunione di coordinamento o dall'inizio del progetto ma con un ritardo non superiore a 30 giorni da tale scadenza;
  - Medio: La riunione si è tenuta oltre i 6 mesi dall'ultima riunione di coordinamento o dall'inizio del progetto; il ritardo è compreso tra 31 e 60 giorni;
  - Alto: La riunione si è tenuta oltre i 6 mesi dall'ultima riunione di coordinamento o dall'inizio del progetto e il ritardo da tale scadenza è superiore a 60 giorni;

Tabella per la determinazione della percentuale di riduzione:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$x \geq 4,00$	10 %

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

No

**Impegno** “*presentare tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti*”

Tipo di controllo:  
documentale

Nota:

Con tale impegno si intende la presentazione della documentazione successiva alla riunione di coordinamento (verbale della riunione ed eventuale variante) entro 20 giorni dalla riunione stessa.

Le riduzioni relative all’impegno del Capofila di presentare la domanda di saldo del contributo entro 60 giorni continuativi dalla data di conclusione degli interventi non rientrano in questa fattispecie in quanto sono esplicitamente trattate nell’impegno seguente.

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio medio:

Livello di infrazione dell’impegno “presentare tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti”	Gravità	Entità	Durata
Alto (5)			

Legenda

L’infrazione a tale impegno (presentazione della documentazione successiva alla riunione di coordinamento oltre i 20 giorni dalla riunione stessa) è automaticamente valutata a un livello alto sia per ciò che riguarda la gravità, l’entità e la durata.

Tabella per la determinazione della percentuale di riduzione:

Punteggio	Percentuale di riduzione
x = 5	10 %

**Impegno** (del Capofila) *“presentare la domanda di saldo del contributo entro 60 giorni continuativi dalla data di conclusione degli interventi indicata nella proposta progettuale ammessa a finanziamento, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate”*

Tipo di controllo:

documentale

Determinazione della percentuale di riduzione:

La richiesta di saldo presentata oltre i termini di cui sopra, comporta una riduzione dell'1% del contributo concesso per ogni 10 giorni di ritardo.

Nota: riduzione così prevista nella § 4.9.3 del Bando

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

No

**Impegno** (nel caso di utilizzo della sovvenzione globale) *“assumere tutti gli impegni accessori previsti per la specifica misura attivata”*

Nota: Per questa tipologia di impegni, si applicano le specifiche norme stabilite per ciascuna operazione attivata all'interno della sovvenzione globale

## **INADEMPIENZA GRAVE PER RIPETIZIONE**

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5), queste vengono considerate come inadempienze gravi quando risultano ripetute nel tempo (articolo 20 comma 3 del DM n. 2490 del 2017).

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014 – 2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007 - 2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

## **SANZIONI**

L'importo a cui il beneficiario ha diritto viene definito mediante i controlli amministrativi ed in loco di cui agli articoli 48 e 49 del Reg. UE. 809/2014. Ai sensi dell'articolo 63 del medesimo Regolamento, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l'importo accertato dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento di **oltre il 10 %**, si applica una sanzione amministrativa all'importo accertato. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l'importo ammesso del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

## **FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI**

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere l'aiuto oppure ha omesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

## **CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI**

Ai sensi dell'articolo 64 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013 non sono imposte sanzioni amministrative:

- Se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore e circostanze eccezionali elencate all'articolo 2 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013; in tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.
- Se l'inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6. A tale riguardo, si deve fare riferimento alle linee guida per l'individuazione degli errori palesi edite da

Arpea e scaricabili all'indirizzo web:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/443-psr-2014-2020>;

- Se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal soggetto cui applicare la sanzione amministrativa.
- Se l'interessato può dimostrare in modo inoppugnabile all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

## **RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del reg. (UE) 809/2014, in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento (data dell'ordine di riscossione o comunque non oltre i 60 gg. dal termine di pagamento) sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi in questione.

La restituzione non è obbligatoria nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o altra autorità e se l'errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal beneficiario.

Tuttavia, se l'errore riguarda elementi determinanti per il calcolo del pagamento, l'insussistenza dell'obbligo di restituzione di cui al capoverso precedente si applica solo se la decisione del recupero è stata comunicata oltre 12 mesi dalla data del pagamento.

## **APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI**

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale, così come stabilito dall'articolo 3 (Applicazione di sanzioni penali) del Regolamento (UE) n.640/2014).

Per tutto quanto non previsto in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti a carico dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale indicate al punto 1 del presente allegato, si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2014 – 2020, nonché al D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017.